

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SICILIA	SENTENZA	658	2017	RESPONSABILITA'	26/10/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Giudice

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 658/2017

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 63502 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale

CONTRO Gioacchino DI MARIA, nato a San Cataldo (prov. Caltanissetta) il 27 novembre 1968, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;

CON L'INTERVENTO del Comune di Delia (prov. Caltanissetta), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio O. Campione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Caltanissetta, viale della Regione, n. 106;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 aprile 2017, il relatore, Primo Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Concetta Carlotti e il difensore del convenuto, avv. Stefano Polizzotto.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 20 giugno 2016, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Gioacchino DI MARIA per sentirlo condannare al pagamento, a favore del Comune di Delia (prov. Caltanissetta), della somma di euro 35.455,43 (trentacinquemilaquattrocentocinquantacinque/43).

II. I fatti posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, così come descritti e come risultanti dalla documentazione offerta dalla Procura, possono essere così cronologicamente sintetizzati:

II.a. con determinazione n. 20 del 10 febbraio 2003, il Sindaco del Comune di Delia – Gioacchino Di Maria, odierno convenuto – ha conferito “*al dipendente Di Caro Rocco inquadrato nella categoria C prevista dal C.C.N.L. del 31/03/99 l’incarico di direzione della sezione Servizi Sociali*” dell’amministrazione comunale, con decorrenza dalla data di adozione della determinazione medesima;

II.b. avverso la predetta determinazione è insorta la dipendente comunale Pietra Spanò, ritenendo di essere *“l’unica dipendente del Comune di Delia ad aver diritto all’esercizio delle funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa quale responsabile della sezione servizi sociali”* (così la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, n. 556/2008, depositata il 23 maggio 2008);

II.c. con la testé citata sentenza n. 556/2008 (*“passata in giudicato non essendo stata impugnata”*; così la memoria di costituzione del convenuto), il Giudice del lavoro – rilevato che la dipendente comunale Pietra Spanò, *“unica dipendente del Comune di Delia inquadrata nella categoria D ad avere interesse all’incarico di Responsabile della sezione servizi sociali”*, *“al momento della proposizione della domanda era in servizio, ma successivamente al 14.9.2006 è stata collocata in quiescenza”*, e dichiarata *“l’illegittimità della delibera n. 20 del 10.2.200[3]”* – ha condannato il Comune di Delia *“al risarcimento del danno individuato nelle differenze retributive corrispondenti alla mancata corresponsione dell’indennità accessoria di funzione nei limiti fissati dal vigente contratto collettivo di settore, con decorrenza dalla data di emanazione dell’impugnata determinazione sindacale”*, quantificato in *“€ 22.123,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo”*, e *“alla refusione delle spese processuali”*, liquidate in euro 2.500,00, maggiorate degli oneri accessori;

II.d. con deliberazione n. 6 del 19 giugno 2012, il Consiglio comunale ha riconosciuto *“il complessivo debito fuori bilancio di € 35.455,43 scaturente dalla sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta Sezione lavoro n. 556/2008”* (euro 31.504,68 per la condanna risarcitoria, inclusa la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione; euro 3.950,75 per la refusione delle spese processuali, inclusa la maggiorazione degli oneri accessori);

II.e. la predetta somma di euro 35.455,43 è stata pagata a Pietra Spanò con quattro mandati di pagamento (n. 1559, n. 1560, n. 1561 e n. 1562) del 13 dicembre 2012;

III. In relazione a tali fatti, la Procura – ritenendo *“l’esborso della superiore somma danno erariale in quanto consequenziale alla condotta antigiuridica posta in essere dall’odierno convenuto”* – ha emesso, il 18 marzo 2016, l’invito a dedurre di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, notificato all’interessato il 23 aprile seguente, contestandogli la responsabilità amministrativa derivante dalla sua condotta gravemente colposa consistente nell’aver adottato la citata determinazione n. 20 del 10 febbraio 2003.

III.1. L’odierno convenuto – al quale era stato assegnato il termine di trenta giorni per depositare deduzioni e documenti e per chiedere di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente - ha replicato alle contestazioni preliminari di responsabilità, presentando deduzioni scritte (depositate il 19 maggio 2016).

IV. La Procura – analizzate le predette deduzioni difensive e ritenute le stesse inidonee a condurre all’archiviazione del procedimento - ha, quindi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d’udienza, al convenuto.

L’Ufficio requirente sostiene la prospettazione accusatoria sulla base dell’argomentazione secondo cui *“in presenza di dipendente inquadrato nella categoria D, il Sindaco del Comune di Delia non poteva che incaricare la dipendente Spanò, titolare di un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al regolare svolgimento di un procedimento che sarebbe ultimato con il conferimento dell’incarico di responsabile di Sezione per i Servizi Sociali”*.

La Procura regionale – nell’affermare la manifesta illegittimità della determinazione n. 20

del 10 febbraio 2003, con cui l'incarico in parola è stato conferito a un dipendente di categoria "C" – ritiene, in particolare, che l'adozione di questa sia frutto di "*marchiana superficialità e trascuratezza*" e che da essa derivi il danno contestato.

Da qui la richiesta di condanna nei predetti termini.

V. Con atto depositato l'8 marzo 2017, il Comune di Delia è intervenuto in causa a sostegno delle ragioni della pubblica accusa, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, a favore dell'Ente locale, della somma di euro 35.455,43 più accessori e delle "*spese del giudizio*".

VI. Con memoria depositata il 16 marzo 2017, si è costituito il convenuto.

La difesa di questo affida, in particolare, le ragioni del suo assistito a due argomentazioni.

VI.1. La prima, che introduce la relativa eccezione, è l'avvenuto decorso del quinquennio prescrizione.

Sostiene, infatti, la difesa che, essendo stato l'invito a dedurre notificato nel mese di aprile 2016, sono, comunque, trascorsi più di cinque anni dal termine iniziale della prescrizione, che, secondo un articolato percorso argomentativo, deve essere individuata nel passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del lavoro n. 556/2008, avvenuto nel 2008, ovvero, al più tardi, nella notificazione al Comune di Delia (avvenuta il 17 dicembre 2010) dell'atto di pignoramento presso terzi adottato per l'esecuzione della predetta sentenza.

VI.2. La seconda è l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Al riguardo, il difensore valorizza, in particolare:

VI.2.a. le condizioni di salute di Pietra Spanò, evidenziando che le stesse hanno

comportato, sia prima, sia dopo l'adozione della determinazione controversa, centinaia di giorni di assenza per malattia, *<fino a giungere al collocamento della stessa in quiescenza, con effetto dal 14.09.2006, a seguito di giudizio medico legale che la ha dichiarata "Non idonea al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza">*;

VI.2.b. il percorso professionale e formativo del dipendente comunale al quale, con la determinazione controversa, è stata affidata la Sezione servizi sociali;

VI.2.c. il fatto che l'inquadramento della dipendente Pietra Spanò nella categoria "D" è avvenuto con provvedimento del 10 marzo 2003, quando la determinazione controversa era già stata adottata (10 febbraio 2003).

VI.3. Conclude, pertanto, la difesa del convenuto chiedendo il rigetto della domanda della Procura regionale, gradatamente, per intervenuta prescrizione e per mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

VII. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2017, il Pubblico Ministero ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto e, sintetizzate le ragioni poste a fondamento della prospettazione accusatoria, ha insistito per la condanna del convenuto; la difesa di questo, richiamando la memoria di costituzione in ordine all'eccezione di prescrizione, ha illustrato le argomentazioni a sostegno della richiesta assolutoria.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del

convenuto, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Sindaco del Comune di Delia, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dall'avvenuto riconoscimento, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19 giugno 2012, del *"complessivo debito fuori bilancio di € 35.455,43 scaturente dalla sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta Sezione lavoro n. 556/2008"*, estinto con mandati di pagamento del 13 dicembre dello stesso anno 2012.

La vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi va, dunque, inquadrata nell'ambito del cd. danno erariale indiretto che, secondo la prospettazione attorea, il Comune di Delia ha sofferto per l'esecuzione della predetta sentenza del giudice civile.

In buona sostanza, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della responsabilità amministrativa del convenuto riguardo alla situazione di soccombenza nella quale il predetto Ente locale si è trovato nel giudizio civile in parola.

2. Va, però, preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento in causa del Comune di Delia, poiché – a fronte della previsione normativa secondo cui *"Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione"* [articolo 85 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174] – non è stata prodotta la prova dell'avvenuta notificazione al Pubblico Ministero e al convenuto dell'atto per questo depositato l'8 marzo 2017 (*supra, sub V*).

3. Sempre in via preliminare, va, poi, scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa del convenuto (*supra, sub VI.1*).

Al riguardo, si osserva che il giudice della nomofilachia (Corte dei conti, Sezioni Riunite,

sent. n. 14/QM del 5 settembre 2011) ha affrontato la questione dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione nel caso di responsabilità amministrativa per danno indiretto, derivante, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, da sentenza civile passata in giudicato la cui esecuzione aveva dato luogo al successivo pagamento, da parte dell'amministrazione condannata, di una somma al terzo danneggiato.

Nell'affrontare la predetta questione – che, nella sostanza, vedeva contrapposti l'orientamento secondo cui il termine iniziale in parola decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna dell'amministrazione e quello secondo cui lo stesso termine decorre dalla data di effettivo pagamento, da parte della stessa amministrazione, delle somme dovute al terzo danneggiato – le Sezioni Riunite, premettendo di dover mantenere *“nettamente distinti il profilo del perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria e quello della concretezza ed attualità del danno”* (sent. n. 14/QM del 2011, cit.), hanno, anzitutto, limpidamente affermato: *“Che l'obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”*.

Il giudice della nomofilachia ha poi, altrettanto limpidamente, sostenuto che *“l'esistenza di un'obbligazione risarcitoria”* – vale a dire, quella perfezionata *“in modo definitivo”*, come precisato immediatamente prima, *“al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato”* – *“e, quindi, di un debito costituente passività patrimoniale, non può dirsi che per la P.A. integri un danno certo ed attuale, tutelabile, quindi, in termine di azione di rivalsa o, rectius, di azione di responsabilità per danno*

indiretto, almeno fino a quando tale obbligazione non trovi essa stessa concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo e, quindi, nella destinazione di risorse finanziarie pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato connesso, quest'ultimo, ad un comportamento illecito della P.A. medesima, sottraendole così alla loro naturale vocazione di perseguimento di un interesse pubblico" (ibidem).

Ribadiscono, infatti, al riguardo, le Sezioni Riunite che *<prima del pagamento, quindi, "vi è solo una situazione di danno potenziale, che proprio perché tale, può anche non attualizzarsi" (sentenza n. 7/QM/2000), a dispetto della attualità e concretezza dell'obbligazione risarcitoria>*, acquisite (quella attualità e quella concretezza), come poco sopra osservato, *"al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato" (ibidem).*

Conseguentemente, le Sezioni Riunite - alle quali era stato sottoposto, come poco sopra accennato, il caso concreto di responsabilità amministrativa per danno indiretto derivante dall'esecuzione di una sentenza civile già *"passata in giudicato" (ibidem)* - hanno correttamente affermato il principio di diritto secondo cui *"il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato" (ibidem).*

3.1. Stando così le cose, e passando dal piano astratto a quello concreto, si deve, anzitutto, ritenere che al predetto principio di diritto vada data applicazione sebbene sia intervenuto, prima della materiale erogazione di denaro, un atto di pignoramento presso terzi, adottato per l'esecuzione della citata *"sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta Sezione lavoro n. 556/2008"*.

Dall'atto di pignoramento presso terzi discende, infatti, la sola imposizione, sul credito del debitore esecutato, di un vincolo di destinazione in favore del precedente all'espropriazione, senza, però, che ciò comporti ancora, di per sé, fuoriuscita effettiva delle somme in questione dal patrimonio del debitore medesimo, vale a dire definitiva cristallizzazione della passività e, dunque, concretizzazione di *“un danno certo ed attuale”*.

Da ciò consegue che, in quel momento, l'obbligazione a carico dell'Ente locale non aveva ancora trovato quella *“concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo”* (sent. n. 14/QM del 2011, cit.), la cui effettiva realizzazione è difatti avvenuta solo con il successivo materiale pagamento delle somme dovute.

Ciò premesso, è sufficiente osservare che la contestata somma di euro 35.455,43 è stata pagata a Pietra Spanò con quattro mandati di pagamento (n. 1559, n. 1560, n. 1561 e n. 1562) del 13 dicembre 2012 (*supra, sub II.e*) e che l'invito a dedurre, idoneo a interrompere il decorso della prescrizione, è stato notificato a Gioacchino DI MARIA il 23 aprile 2016 (*supra, sub III*), vale a dire meno di cinque anni dopo la data in cui il predetto pagamento è avvenuto.

L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata e va, pertanto, respinta.

4. Lasciando il piano preliminare, va, anzitutto, osservato che – ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del C.C.N.L. dell'area di contrattazione *“Regioni ed Autonomie Locali”* del 31 marzo 1999, riguardante la revisione del sistema di classificazione professionale - le posizioni organizzative [vale a dire le *“posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta*

professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza”] “possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9”.

Quest’ultimo articolo, a sua volta, al comma 1 dispone che *“Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”*; al comma 2 prevede, poi, che *“Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”.*

L’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 – dopo aver stabilito, al comma 3, che *“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente”* e che *“Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico”* – al comma 3-bis (aggiunto dall’articolo [6](#) della legge [15 maggio 1997, n. 127](#), nel testo integrato dall’articolo [2, comma 13](#) della legge [16 giugno 1998, n. 191](#)) prevede(va) che *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 [...] possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga*

a ogni diversa disposizione” (in termini sostanzialmente corrispondenti dispone attualmente l’articolo 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La contrattazione collettiva (C.C.N.L. del 31 marzo 1999, cit.) ha disciplinato l’attuazione di quest’ultima norma prevedendo che:

4.a. *“I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”* (articolo 11, comma 1);

4.b. *“I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10”* (articolo 11, comma 2);

4.c. *“Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1”* (articolo 11, comma 3, primo periodo).

I predetti principi sono stati, infine, ribaditi con il C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, dove, all’articolo 8, comma 2, si legge che *“In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109,*

comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000” (che, come osservato poco sopra, ha sostanzialmente riprodotto la disciplina inizialmente recata dal citato articolo 51, comma 3-*bis* della legge n. 142 del 1990).

In buona sostanza, secondo la disciplina testé riportata, le posizioni organizzative *“possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D”* (articolo 8, comma 1 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999), mentre solo *“Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B”* (articolo 11, comma 3, primo periodo del C.C.N.L. del 31 marzo 1999).

4.1. Orbene, passando dal piano astratto a quello concreto, appare evidente che, con la citata determinazione n. 20 del 10 febbraio 2003, l’odierno convenuto ha conferito l’incarico controverso *“al dipendente Di Caro Rocco inquadrato nella categoria C”* in violazione della predetta disciplina, atteso che, in quel tempo, nell’Amministrazione comunale prestava servizio un dipendente inquadrata nella categoria “D”, vale a dire Pietra Spanò.

Priva di pregio è, infatti, l’argomentazione difensiva secondo cui l’inquadramento della predetta dipendente nella categoria “D” è avvenuto con provvedimento del 10 marzo 2003, quando la determinazione controversa era già stata adottata (10 febbraio 2003).

Al riguardo, si osserva, infatti, che – come emerge dalla citata sentenza del Giudice del lavoro n. 556/2008 – il 10 marzo 2003 (con determinazione n. 151) la dipendente Pietra Spanò è stata solo inquadrata nella posizione economica 4 della categoria “D”, mentre già con la *“delibera 73 del 29 ottobre 2001”* (dove, peraltro, come si legge nella stessa sentenza *“si prevede che siano preposti ai servizi dipendenti appartenenti alla categoria*

D”) la stessa dipendente “*viene individuata come D/2*”.

In altri termini, il convenuto ha tenuto una condotta palesemente antiggiuridica.

5. Questi, così agendo, ha, dunque, determinato, nel giudizio lavoristico instaurato da Pietra Spanò, la soccombenza del Comune fonte del danno erariale qui contestato, atteso che la reazione giudiziaria del dipendente di categoria “D” all’adozione della determinazione sindacale di attribuzione dell’incarico in questione a un dipendente di categoria “C” e l’esito del giudizio del lavoro, infausto per il Comune stesso, potevano, sulla base degli elementi disponibili *ex ante*, ragionevolmente considerarsi una verosimile conseguenza della condotta qui contestata.

Al riguardo, va, infatti, osservato, che la domanda di tutela proposta da chi, a torto (entro il limite della temerarietà della lite) o a ragione, ritiene che sia stato ingiustamente leso un proprio interesse costituisce un accadimento ordinariamente consequenziale al fatto al quale si ritiene di ricondurre il predetto *vulnus* e che la chiarezza della disciplina violata colloca la soccombenza giudiziale nel novero delle verosimili conseguenze dell’adozione di un atto palesemente non conforme a questa.

Va, pertanto, ritenuto sussistente – seppur entro il limite della domanda della Procura regionale - il nesso di causalità tra la condotta ascritta al convenuto e la situazione di soccombenza del Comune nel giudizio del lavoro introdotto da Pietra Spanò.

6. Del resto, di tutto ciò appare ben consapevole il convenuto, atteso che la propria difesa è sostanzialmente affidata alla sola argomentazione secondo cui, nel caso di specie, sarebbe insussistente l’elemento soggettivo della colpa grave.

Al riguardo, sostiene, infatti, il difensore che il proprio assistito ha affidato l’incarico

controverso al dipendente di categoria "C" Rocco Di Caro sia in ragione dello specifico percorso professionale e formativo di questo, sia a causa del fatto che le condizioni di salute di Pietra Spanò (di categoria "D") hanno comportato, sia prima, sia dopo l'adozione dell'affidamento di tale incarico, centinaia di giorni di assenza per malattia, *<fino a giungere al collocamento della stessa in quiescenza, con effetto dal 14.09.2006, a seguito di giudizio medico legale che la ha dichiarata "Non idonea al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza">*.

Orbene - in disparte ogni possibile considerazione sul fatto che di ciò non vi è traccia nella motivazione della determinazione n. 20 del 10 febbraio 2003, sostanzialmente fondata sul solo interesse alla *"continuità amministrativa"* assicurata dalla pluriennale esperienza del dipendente Rocco Di Caro - ritiene il Collegio che il quadro così delineato prospetti uno scenario nel quale è proprio la complessiva considerazione degli obblighi di servizio violati dal convenuto che conduce a qualificare la condotta di questo gravemente colposa.

Emerge, infatti, con chiarezza – anche grazie alla predetta argomentazione difensiva - che la sopra descritta inosservanza della disciplina in materia di assegnazione delle posizioni organizzative ha tratto origine dal fatto che l'odierno convenuto avrebbe, di fatto, autonomamente stabilito l'inidoneità, per motivi di salute, della dipendente Pietra Spanò allo svolgimento delle mansioni della propria categoria di inquadramento ("D"), anziché affidare, nell'alveo di un procedimento, tale giudizio agli organi competenti.

In altri termini, volendo seguire l'impostazione difensiva, si deve ritenere che senza quest'ultima violazione non vi sarebbe stata quella in materia di assegnazione delle posizioni organizzative, né, conseguentemente, la soccombenza giudiziale del Comune, atteso che se l'inidoneità per motivi di salute della dipendente Pietra Spanò fosse stata accertata ritualmente, la dipendente in parola, a fronte del conferimento della controversa

posizione organizzativa al collega di categoria “C”, non avrebbe potuto avanzare con successo alcuna pretesa innanzi al Giudice del lavoro.

A ciò va aggiunto che il giudizio di grave inescusabilità resterebbe, comunque, fermo anche nel caso in cui la condotta antiggiuridica tenuta dal convenuto fosse riconducibile ai soli elementi evincibili dalla motivazione della citata determinazione n. 20 del 10 febbraio 2003 (sostanzialmente riferita alla pluriennale esperienza maturata dal Di Caro nell’area dei servizi sociali e all’esigenza di continuità amministrativa), atteso che la stretta connessione tra il sistema di classificazione del personale nelle pubbliche amministrazioni e l’attribuzione a questo dei compiti da svolgere – limpidamente cristallizzata nel principio secondo cui *“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a)”* (articolo 52, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – costituisce fondamentale punto di riferimento per l’adozione delle determinazioni concernenti le misure organizzative degli uffici, sicché, avuto riguardo alla disciplina descritta *supra sub 4)*, appare evidente che, per la palese impossibilità di ritenere sussistente uno spazio residuale per il legittimo esercizio di un potere discrezionale inteso a compensare la mancanza del previsto requisito dell’inquadramento nella categoria “D” con l’esperienza acquisita nella materia oggetto dell’incarico controverso, l’adozione della citata determinazione n. 20 del 10 febbraio 2003 può solo essere ritenuta frutto di inescusabile grave negligenza.

7. L’avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell’illecito conduce, dunque, il Collegio, in accoglimento della domanda della Procura regionale, a

dichiarare la responsabilità amministrativa di Gioacchino DI MARIA e, per l'effetto, a condannarlo al pagamento, a favore del Comune di Delia (prov. Caltanissetta), della somma di euro 35.455,43.

Alla predetta somma di euro 35.455,43 vanno aggiunti la rivalutazione monetaria – dalla data di adozione dei mandati di pagamento emessi per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, n. 556/2008 (13 dicembre 2012; *supra, sub* II.e) alla data di pubblicazione della presente sentenza - e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

8. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa di Gioacchino DI MARIA, nato a San Cataldo (prov. Caltanissetta) il 27 novembre 1968, e, per l'effetto, lo condanna:

1) al pagamento, a favore del Comune di Delia (prov. Caltanissetta), della somma di euro 35.455,43 (trentacinquemilaquattrocentocinquantacinque/43), maggiorata della rivalutazione monetaria, dal 13 dicembre 2012 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

2) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 146,04 (euro centoquarantasei/04).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 aprile 2017.

L'estensore

Il Presidente

F.to Paolo Gargiulo

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to dott.ssa Rita Casamichele